



PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 49 IN DATA 15.06.2015

Oggetto: approvazione della bozza di convenzione per la realizzazione di un progetto di specializzazione individuale nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico

IL DIRETTORE GENERALE

visto il decreto del Presidente della Regione n. 438 del 31 ottobre 2014 concernente la nomina del Direttore generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA) nella persona del sottoscritto, in esecuzione della deliberazione di designazione della Giunta regionale n. 1519 in data 31 ottobre 2014, per il periodo dal 1° novembre 2014 al 31 ottobre 2019;

richiamato l'articolo 5 (Attività non istituzionali), comma 1 della legge regionale istitutiva di ARPA 4 settembre 1995, n. 41, secondo cui l'Agenzia può stipulare convenzioni con enti pubblici o privati per la fornitura di servizi e l'erogazione di prestazioni non rientranti nei compiti e nelle attività istituzionali di cui all'articolo 4, purché l'attività convenzionata non vada a discapito di quella istituzionale;

premesso che:

- a) ARPA collabora con università e centri di ricerca italiani ed esteri, offrendo a studenti e ricercatori la possibilità di svolgere tesi, stage, tirocini e attività di ricerca nell'ambito di percorsi di specializzazione su tematiche riguardanti la tutela dell'ambiente, lo sviluppo di metodiche di analisi o di misura, il funzionamento dell'ente medesimo e la didattica di materie ambientali; promotori possono anche essere altri enti, pubblici o privati, purché le attività vengano svolte con la supervisione di università o centri di ricerca
- b) l'operatore Eaux Valdôtaines ha manifestato interesse a sviluppare forme di ricerca applicata al fine di ottimizzare l'uso plurimo della risorsa idrica sulle aste torrentizie della Valle d'Aosta, per verificare l'effettivo ritorno sui soggetti aventi diritto coinvolti nella gestione delle diverse derivazioni;
- c) Eaux Valdôtaines è interessata a supportare attività di ricerca e specializzazione inerenti i propri ambiti di attività attivando borse di ricerca individuali in collaborazione con i soggetti operanti a livello regionale, nazionale e internazionale nell'ambito dello studio e della gestione della produzione di energia da fonte rinnovabile;
- d) Il Dott. Mattia Ogliengo ha presentato il suo curriculum vitae e ha condiviso un progetto di ricerca e specializzazione individuale avente come oggetto lo sviluppo di strumenti cartografici per la valutazione degli effetti delle derivazioni idriche sull'idromorfologia fluviale in Valle d'Aosta da svolgersi in collaborazione con ARPA;
- e) Il Dott. Mattia Ogliengo è considerato in possesso dei requisiti idonei per lo svolgimento dell'attività di ricerca suddetta stessa;

- f) ARPA svolge, nell'ambito della sua missione istituzionale, attività specifiche dirette al monitoraggio delle acque superficiali attraverso monitoraggio biologico, chimico, microbiologico e idromorfologico dei corsi d'acqua;
- g) ARPA è direttamente coinvolta nell'implementazione della Direttiva Quadro sulle Acque (Water Framework Directive 2000/60/CE - WFD) sul territorio della Valle d'Aosta in collaborazione con diversi soggetti istituzionali e di ricerca;
- h) ARPA partecipa ai tavoli tecnici e di coordinamento relativi all'applicazione del 3° Criterio sperimentale per la definizione del Deflusso Minimo Vitale (D.M.V.) di vari impianti idroelettrici sul territorio regionale;
- i) ARPA ha coordinato il progetto di cooperazione Spazio Alpino SHARE - Sustainable Hydropower in Alpine Rivers Ecosystems la cui finalità principale è conciliare il mantenimento e il recupero della qualità ambientale degli ecosistemi torrentizi con la produzione idroelettrica;
- j) ARPA ha interesse a sviluppare e testare strumenti cartografici innovativi a supporto dell'uso sostenibile della risorsa idrica sul territorio regionale per aumentare la propria operatività nell'ambito delle attività suddette;
- k) ARPA è coinvolta formalmente nei procedimenti di istruttoria delle derivazioni idriche e nella revisione del Piano regionale di Tutela delle Acque: entrambe le attività sono coordinate dal Dipartimento regionale programmazione, difesa del suolo e risorse idriche e coinvolgono anche altri servizi regionali tecnici, ed il Consorzio regionale per la tutela e l'incremento e l'esercizio della pesca che hanno espresso interesse esplicito per il progetto di ricerca oggetto della convenzione proposta (note prot. ARPA n. 6047 del 03 giugno 2015, prot. n. 5903 del 29 maggio 2015 e prot. n. 5956 del 1° giugno 2015);
- l) il responsabile scientifico per lo svolgimento dell'attività sarà la Prof.ssa Consolata Siniscalco, dell'Università degli studi di Torino;

esaminata l'unita bozza di convenzione a regolazione dei rapporti tra Eaux Valdôtaines, l'assegnatario della borsa di ricerca e l'ente ospitante (ARPA) ed in particolare:

- l'articolo 1 (CONSENSO ED OGGETTO) secondo cui, in particolare, la borsa di ricerca è finalizzata alla formazione e alla specializzazione dell'assegnatario e non costituisce un rapporto di lavoro;
- l'articolo 2 (DURATA) che prevede un periodo di validità per mesi 12 a decorrere dal 01/07/2015, precisando che l'attività potrà avere periodi di sospensione, ma avrà termine entro i 12 mesi complessivi di attività di ricerca;
- l'articolo 4 (FINANZIAMENTO E MODALITA' DI EROGAZIONE) che impone esclusivamente in capo a Eaux Valdôtaines l'erogazione della somma complessiva di euro 10.000,00 lordi all'assegnatario in rate bimestrali al termine di ogni bimestre;
- l'articolo 13 (ASSICURAZIONE) secondo cui Eaux Valdôtaines assume in via esclusiva gli oneri assicurativi per i punti di rischio Responsabilità civile ed Infortuni;
- l'articolo 16 (PUBBLICAZIONI) di regolamentazione degli esiti dell'attività di ricerca e specializzazione oggetto della convenzione in oggetto;

considerato inoltre che la convenzione in parola non comporta oneri finanziari aggiuntivi diretti a carico di ARPA;

ritenuto quindi di approvare la bozza di convenzione, che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante;

vista la legge regionale 37/1997, concernente la disciplina della vigilanza e del controllo sugli atti dell'ARPA ed accertato che il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo da parte della Giunta regionale;

rilevata inoltre la necessità di attivare con sollecitudine la detta convenzione, in considerazione della tempistiche di attivazione delle attività proposte;

DISPONE

1. di approvare la bozza di convenzione per la realizzazione di un progetto di specializzazione individuale nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico tra Eaux Valdôtaines S.r.l., Mattia Ogliengo e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta, composta da n. 20 articoli, che si allega in copia al presente provvedimento a formarne parte integrante;
2. di dare atto che:
 - a) l'accordo avrà durata di 12 mesi a decorrere dal 1° luglio 2015;
 - b) l'attività potrà avere periodi di sospensione, ma avrà termine entro i 12 mesi complessivi di attività di ricerca;
 - c) referente ARPA per l'attuazione della convenzione è Andrea Mammoliti Mochet della Sezione Acque, Suolo e Siti contaminati;
3. di dare atto inoltre che il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo da parte della Giunta regionale ai sensi della legge regionale n. 37/1997;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



il Direttore generale
Giovanni Agnesod

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giovanni Agnesod", written over a vertical line that extends from the stamp area.

**C O N V E N Z I O N E PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI
SPECIALIZZAZIONE INDIVIDUALE NEL SETTORE DELLA RICERCA E
DELLO SVILUPPO TECNOLOGICO**

Tra:

- Eaux Valdôtaines S.r.l.; con sede in Courmayeur Strada Larzey-Entrevès 10B, codice fiscale e P.IVA 01112130073, rappresentata dal Dott. Federico Oriani, nato a Milano il 16/09/1956, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di seguito, per brevità, anche solo "Eaux Valdôtaines"
- Mattia Ogliengo, nato a Torino il 01/06/1985, codice fiscale GLNMTT85H01L2190, residente in fraz. Ronchet Dessous 18/b, Quart (AO), di seguito per brevità anche solo "assegnatario";
- ARPA Valle d'Aosta (ARPA VdA), codice fiscale e P.IVA 00634260079, con sede legale in Loc. Grande Charrière n. 44, Saint-Christophe (Ao) in persona del Signor Giovanni Agnesod, nato a Casale Monferrato l'13/12/1953, residente a Pollein (Ao) e domiciliato per la carica presso la suddetta sede, in possesso di procura come rappresentante legale (di seguito, per brevità, anche solo "ente ospitante");

PREMESSO CHE

- a) Eaux Valdôtaines ha interesse a sviluppare forme di ricerca applicata al fine di ottimizzare l'uso plurimo della risorsa idrica sulle aste torrentizie della Valle d'Aosta, per verificare l'effettivo ritorno sui soggetti aventi diritto coinvolti nella gestione delle diverse derivazioni.
- b) Eaux Valdôtaines è interessata a supportare attività di ricerca e specializzazione inerenti

i propri ambiti di attività attivando borse di ricerca individuali in collaborazione con i soggetti operanti a livello regionale, nazionale e internazionale nell'ambito dello studio e della gestione della produzione di energia da fonte rinnovabile;

c) il Dott. Mattia Ogliengo ha presentato il suo curriculum vitae e ha condiviso con i soggetti suddetti un progetto di ricerca e specializzazione individuale avente come oggetto lo sviluppo di strumenti cartografici per la valutazione degli effetti delle derivazioni idriche sull'idromorfologia fluviale in Valle d'Aosta, da svolgersi in collaborazione con ARPA Valle d'Aosta;

d) il Dott. Mattia Ogliengo è considerato in possesso dei requisiti idonei per lo svolgimento dell'attività di ricerca suddetta stessa;

e) ARPA Valle d'Aosta svolge, tra i suoi compiti istituzionali, attività specifiche dirette alla conoscenza e al monitoraggio delle acque superficiali attraverso monitoraggio biologico, chimico, microbiologico e idromorfologico dei corsi d'acqua;

f) ARPA Valle d'Aosta è direttamente coinvolta nell'implementazione della Direttiva Quadro sulle Acque (Water Framework Directive 2000/60/CE - WFD) sul territorio della Valle d'Aosta in collaborazione con diversi soggetti istituzionali e di ricerca;

g) ARPA Valle d'Aosta partecipa ai Tavoli Tecnici e di coordinamento relativi all'applicazione del 3° Criterio sperimentale per la definizione del Deflusso Minimo Vitale (D.M.V.) di vari impianti idroelettrici sul territorio regionale;

h) ARPA Valle d'Aosta ha coordinato il progetto di cooperazione Spazio Alpino SHARE - Sustainable Hydropower in Alpine Rivers Ecosystems la cui finalità principale è conciliare il mantenimento e il recupero della qualità ambientale degli ecosistemi torrentizi con la produzione idroelettrica;

i) ARPA Valle d'Aosta ha interesse a sviluppare e testare strumenti cartografici innovativi a supporto dell'uso sostenibile della risorsa idrica sul territorio regionale per aumentare la propria operatività nell'ambito delle attività suddette;

j) ARPA Valle d'Aosta è coinvolta formalmente nei procedimenti di istruttoria delle derivazioni idriche e nella revisione del Piano regionale di Tutela delle Acque: entrambe le attività sono coordinate dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta - Dipartimento programmazione, difesa del suolo e risorse idriche e coinvolgono anche altri servizi tecnici regionali tra cui il Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali e il Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca. Gli enti citati hanno espresso interesse esplicito per il progetto di ricerca oggetto della presente e per le ricadute sulle relative attività istituzionali;

k) con la presente convenzione le parti intendono regolare i rapporti costituiti tra Eaux Valdôtaines, l'assegnatario della borsa di ricerca e l'ente ospitante.

Tutto ciò premesso, a formare parte integrante e sostanziale della presente convenzione,

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1) - CONSENSO ED OGGETTO

1.1) La borsa di ricerca è finalizzata alla formazione e alla specializzazione dell'assegnatario e non costituisce un rapporto di lavoro.

1.2) L'assegnatario si obbliga, nei confronti di Eaux Valdôtaines, a svolgere l'attività di ricerca prevista e concordata come definito nel Progetto di attività (allegato alla presente) che i contraenti dichiarano di ben conoscere, condividere e accettare in ogni loro parte. Il godimento della borsa non costituisce rapporto di lavoro subordinato.

1.3) A fronte dell'obbligo sopra assunto dall'assegnatario, Eaux Valdôtaines assegna allo

stesso un finanziamento il cui importo e le modalità di erogazione sono disciplinati dal successivo articolo 4). L'erogazione della borsa decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione della convenzione e si protrarrà per tutta la durata della presente convenzione.

1.4) Il responsabile scientifico per lo svolgimento dell'attività è la Prof.ssa Consolata Siniscalco dell'Università degli studi di Torino;

1.5) Il responsabile scientifico avrà cura della supervisione tecnico-scientifica dell'attività svolta nel progetto, coadiuverà l'assegnatario nella programmazione, realizzazione e valutazione delle attività fornendo le indicazioni di massima tese alla corretta esecuzione del progetto.

1.6) Il referente dell'ente ospitante è il Dott. Andrea Mammoliti Mochet, collaboratore tecnico esperto presso la Sezione Acque Suolo e Siti contaminati di ARPA Valle d'Aosta.

1.7) L'unità di ricerca in cui opererà l'assegnatario è composto dai seguenti soggetti:

- Dott. Mattia Ogliengo assegnatario della borsa di ricerca
- Dott. Andrea Mammoliti Mochet referente della struttura ospitante
- Ing. Alessandro Mosso referente tecnico per Eaux Valdôtaines

1.8) L'attività scientifica prevista nel progetto di attività sarà svolta presso la sede di ARPA Valle d'Aosta e presso la sede di Eaux Valdôtaines fatte salve le attività esterne concordate con i referenti scientifici e tecnici e il referente dell'ente ospitante.

1.9) Le attività svolte dovranno corrispondere a quanto indicato nel progetto allegato. Eventuali variazioni significative saranno oggetto di aggiornamenti del progetto che dovranno essere ripresentati all'Unità di ricerca composta da ARPA, il supervisore scientifico e i servizi tecnici regionali suddetti (Dipartimento soprintendenza per i beni e le

attività culturali, Dipartimento regionale difesa del suolo e risorse idriche e Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca).

ARTICOLO 2) – DURATA

La presente convenzione si intende stipulata per mesi 12 a decorrere dal 01/07/2015.

L'attività potrà avere periodi di sospensione ma avrà termine entro i 12 mesi complessivi di attività di ricerca.

ARTICOLO 3) – TEMPO DELLO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE

3.1) L'assegnatario dovrà concordare con l'ente ospitante e Eaux Valdôtaines tempi e modalità di accesso alle relative sedi.

3.2) L'attività di borsa è del tipo "part – time"; la borsa di ricerca fa riferimento ad un'attività di 12 mesi e ad un numero di ore produttive pari a 924 ore, corrispondenti a 77 ore mensili. Al fine del finanziamento non si considerano produttive più di 3,5 ore al giorno.

Nelle "ore produttive" sono comprese le seguenti attività:

- attività di ricerca,
- formazione e autoformazione,
- comunicazione scientifica (conferenze, eventi di promozione,...) riferite al progetto di attività;

3.3) Il mancato raggiungimento del monte ore mensile corrisponde a una sospensione in ore e a una proporzionale riduzione della rata periodica.

ARTICOLO 4) – FINANZIAMENTO E MODALITA' DI EROGAZIONE

4.1) Per l'attuazione dell'attività in oggetto, Eaux Valdôtaines erogherà la somma complessiva di Euro 10.000,00 lordi all'assegnatario in rate bimestrali al termine di ogni

bimestre.

Gli importi saranno erogati da Eaux Valdôtaines secondo le tempistiche sopra indicate e in proporzione al numero di ore dedicate all'attività di specializzazione nel periodo di riferimento.

Nell'ipotesi di sospensione di cui al precedente articolo 3 gli importi corrispondenti alle ore recuperate verranno erogati successivamente alla liquidazione dell'ultima tranche, a recupero avvenuto.

4.2) Alla fine di ogni semestre l'assegnatario presenterà a Eaux Valdôtaines una relazione tecnica di avanzamento del progetto, firmata dall'assegnatario, dal referente di struttura e dal responsabile scientifico. Al termine del periodo di borsa deve essere consegnata a Eaux Valdôtaines una relazione tecnica finale con inclusi eventuali prodotti ed elaborati elettronici sottoscritta dall'assegnatario, dai responsabili scientifici e dal referente di ARPA.

4.3) Il finanziamento sarà erogato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dell'assegnatario i cui estremi vengono qui di seguito indicati:

Intestazione: MATTIA OGLIENGO

IBAN : IT83C0326801200053654738370

ARTICOLO 5) - INCOMPATIBILITA'

L'assegnatario prende atto del fatto che non è possibile cumulare ulteriori finanziamenti pubblici e privati per l'attività finanziata ai sensi della presente convenzione. In questa tipologia di finanziamenti non rientrano le spese eventualmente sostenute direttamente da Eaux Valdôtaines a supporto delle attività dell'assegnatario, quali buoni pasto, spese di trasporto e/o per viaggi, spese per materiali attinenti all'attività svolta, nonché spese per la formazione esterna.

ARTICOLO 6) - ONERI ASSISTENZIALI

Le parti si danno reciprocamente atto che gli importi erogati con le modalità di cui al precedente articolo 4) sono da ritenersi al lordo degli oneri fiscali, assicurativi, contributivi diretti ed indiretti eventualmente previsti dalla legge.

ARTICOLO 7) - INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' - DIFFERIMENTO DELLA BORSA DI RICERCA

7.1) Nel caso d'interruzione dell'attività, indipendentemente dalle cause che originino la stessa, l'assegnatario dovrà darne tempestiva comunicazione scritta entro dieci giorni, a mezzo lettera raccomandata a/r, a Eaux Valdôtaines e all'ente ospitante. All'interruzione conseguirà la cessazione del diritto al finanziamento.

7.2) Nel caso di sospensione dell'attività per periodi inferiori alle 60 ore mensili, l'assegnatario dovrà dare tempestiva comunicazione motivata all'ente ospitante.

ARTICOLO 8) - OBBLIGAZIONI A CARICO DELL'ASSEGNETARIO

L'assegnatario si obbliga al rispetto di tutto quanto pattuito nella presente convenzione e, in particolare, a:

- a) svolgere l'attività scientifica nel rispetto del progetto finanziato e a concordare con Eaux Valdôtaines e ente ospitante eventuali variazioni al medesimo;
- b) presentare ad ogni semestre gli elaborati e i prodotti previsti all'Articolo 4 della presente;
- c) rispettare le indicazioni e le modalità operative concordate con l'ente ospitante e Eaux Valdôtaines;
- d) mantenere in buono stato di funzionalità la strumentazione messa a disposizione dall'ente ospitante e da Eaux Valdôtaines e provvedere a eventuali risarcimenti in casi di anomalie e

malfunzionamenti derivanti dalla propria attività, con facoltà per Eaux Valdôtaines di sospendere cautelativamente il finanziamento di cui all'articolo 4), fino alla sua concorrenza e salvo ogni ulteriore risarcimento.

ARTICOLO 9) - RISOLUZIONE

9.1) Le parti convengono che nel caso di mancato rispetto da parte dell'assegnatario di una delle obbligazioni previste all'articolo 8 e in caso di cumulo di finanziamenti per la stessa attività in violazione di quanto previsto all'articolo 5, Eaux Valdôtaines avrà la facoltà di risolvere la convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile, fatto salvo l'obbligo per l'assegnatario del risarcimento dei danni patiti dalla Eaux Valdôtaines e dall'ente ospitante.

9.2) La risoluzione è decisa da Eaux Valdôtaines, sentiti i responsabili scientifici e il responsabile dell'ente ospitante. L'interessato informato dell'avvio del procedimento volto a risolvere la convenzione, ha facoltà di produrre entro 10 giorni osservazioni ed eventuali documenti.

9.3) Della risoluzione è data notizia motivata, a mezzo lettera raccomandata a/r all'assegnatario; l'effetto risolutivo si produce di diritto in conseguenza della ricezione di tale comunicazione.

ARTICOLO 10) – REVOCA DEL FINANZIAMENTO

10.1) L'erogazione del finanziamento sarà revocata, oltre che nei casi di cui al precedente articolo 7, anche nel caso di attivazione della clausola risolutiva di cui al precedente articolo

9.

10.2) In tal caso il finanziamento è revocato con effetto ex nunc e decorrenza immediata.

ARTICOLO 11) – OBBLIGAZIONI A CARICO DI EAUX VALDÔTAINES

Eaux Valdôtaines si impegna a:

11.1) fornire assistenza tecnica all'assegnatario durante tutto il percorso di formazione attraverso la messa a disposizione di risorse personale, know how e strumentazione correlati al progetto di ricerca e di organizzare periodici incontri con i membri dell'Unità di ricerca per facilitare e supportare l'esecuzione dell'attività prevista.

11.2) ospitare l'assegnatario presso le sue strutture secondo modalità operative concordate e funzionali alla realizzazione del progetto.

11.3) erogare il finanziamento della borsa a supporto dell'attività di specializzazione come previsto all'articolo 4 della presente convenzione.

11.4) garantire all'assegnatario adeguata copertura assicurativa contro gli infortuni e RCT per tutto il periodo di attività compresi i periodi di recupero delle eventuali sospensioni avvenute in itinere come previsto all'articolo 13 della presente convenzione.

11.5) rispettare la normativa vigente in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

ARTICOLO 12) – OBBLIGAZIONI A CARICO DELL'ENTE OSPITANTE.

ARPA Valle d'Aosta si impegna a:

12.1) ospitare l'assegnatario presso le sue strutture secondo modalità operative concordate garantendo la fruizione di attrezzature, strumentazioni e informazioni tecnico-ambientali detenute dall'agenzia funzionali alla realizzazione del progetto;

12.2) collaborare con l'assegnatario nelle attività previste dall'attività di ricerca monitorandone il regolare svolgimento;

12.3) consentire l'accesso alle informazioni tecniche necessarie per lo svolgimento

dell'attività di progetto;

12.4) provvedere agli adempimenti formali relativi alla gestione della borsa;

12.5) non coinvolgere l'assegnatario in attività diverse dall'attività di specializzazione indicata a progetto;

12.6) rispettare la normativa vigente in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

ARTICOLO 13) – ASSICURAZIONE.

13.1) L'attività finanziata dovrà avere adeguata copertura assicurativa per tutta la sua durata, comprensiva del recupero delle attività eventualmente sospese.

13.2) La copertura assicurativa è a carico di Eaux Valdôtaines; le polizze di riferimento sono le seguenti:

- polizza RC: n XXXX stipulata con XXX

- polizza Infortuni: n XXXX stipulata con XXX Aosta

13.3) I rischi e le franchigie non coperte dalle suddette polizze si intendono a carico di Eaux Valdôtaines.

ARTICOLO 14) – TUTELA DEL SEGRETO

14.1) L'assegnatario è tenuto a osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata dall'ente ospitante o da Eaux Valdôtaines per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti od oggetti di cui fosse venuto a conoscenza o che gli fossero stati comunicati dall'ente ospitante o da Eaux Valdôtaines e all'interno del Unità di ricerca in virtù della presente convenzione. Tale obbligo cesserà nel caso in cui tali fatti siano o divengano di pubblico dominio.

14.2) L'assegnatario è responsabile del danno che derivi dalla trasgressione alle disposizioni

del presente articolo, salvo che non provi che tale trasgressione si è verificata nonostante l'uso da parte sua della migliore diligenza in rapporto alle circostanze. Ogni documento e informazione messi a disposizione dell'assegnatario dovranno essere considerati da quest'ultimo come rigorosamente riservati; l'assegnatario non potrà in alcun modo cedere a terzi i suddetti documenti e/o informazioni senza il preventivo consenso scritto di Eaux Valdôtaines e dell'ente ospitante.

ARTICOLO 15) – RISULTATI CONSEGUITI DALL'ASSEGNETARIO.

15.1) Lo sfruttamento di eventuali risultati dell'attività di ricerca in fase commerciale dovrà avvenire a condizioni di mercato e nel rispetto delle norme vigenti in materia di aiuti di stato.

Qualora in fase di sfruttamento commerciale dei risultati di ricerca Eaux Valdôtaines accerti che gli stessi non sono adeguatamente valorizzati avrà diritto a una licenza gratuita e non esclusiva per lo sfruttamento.

ARTICOLO 16) – PUBBLICAZIONI.

16.1) Gli esiti dell'attività di ricerca e specializzazione oggetto della presente convenzione, salvo quanto previsto nel successivo comma, potranno essere pubblicati disgiuntamente dall'assegnatario, dall'ente ospitante e da Eaux Valdôtaines.

16.2) Prima della pubblicazione il testo dovrà essere trasmesso a Eaux Valdôtaines e all'ente ospitante che dovranno, entro trenta giorni dal ricevimento, esprimere un parere motivato e vincolante sull'eventuale riservatezza del documento. Trascorso tale termine senza che siano pervenute osservazioni scritte a riguardo, la pubblicazione si riterrà consentita. In caso contrario, la pubblicazione non sarà consentita, salvo verifica della ragionevolezza del diniego.

16.3) A pubblicazione avvenuta dovrà seguire la consegna di almeno due copie della pubblicazione a ciascuno degli altri firmatari della presente convenzione.

ARTICOLO 17)- TUTELA DEI DATI PERSONALI.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 del d.lgs. 196/2003, l'assegnatario dichiara a) di essere stato informato circa le finalità, le modalità ed i titolari di trattamento, la natura del conferimento, le conseguenze dell'eventuale rifiuto, i soggetti ai quali possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati stessi nonché i diritti di cui all'art. 13 del medesimo decreto; b) di conferire il proprio consenso al trattamento dei dati nell'ambito delle finalità e delle modalità indicategli e nei limiti nei quali il consenso sia stato richiesto nonché accordato ai sensi di legge.

ARTICOLO 18) - ELEZIONE DI DOMICILIO.

Qualsiasi comunicazione relativa alla presente convenzione deve essere effettuata, laddove non diversamente precisato, per iscritto, a mezzo lettera raccomandata a/r, fax, posta elettronica o corriere e si intende efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa presso i seguenti indirizzi:

- Eaux Valdôtaines Strada Larzey-Entrèves 10B 11013 Courmayeur (AO) numero di tel. 0165 841300; e-mail: info@evidro.it ;

- assegnatario: Mattia Ogliengo fraz. Ronchet Dessous 18/b, Quart (AO), tel 3488982672, e-mail: mattia.ogliengo@hotmail.com

- ente ospitante: ARPA Valle d'Aosta – Loc. Grande Charrière, 44 St. Christophe Aosta., tel 0165 278551 – Referente: Andrea Mammoliti Mochet; email: a.mammolitimochet@arpa.vda.it

In caso di mutamento di indirizzo, le suddette comunicazioni dovranno avvenire presso il

diverso indirizzo che ciascuna delle Parti può successivamente comunicare all'altra, in conformità alle disposizioni del presente articolo.

ARTICOLO 19) - FORO COMPETENTE.

Per ogni eventuale controversia nascente connessa o comunque derivante dalla presente Convenzione, che non fosse possibile comporre amichevolmente, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, è competente in via esclusiva il Foro di Aosta.

ARTICOLO 20) - NORME APPLICABILI.

Per quanto non previsto dalla presente scrittura privata e dai relativi allegati, si applicano le disposizioni del codice civile, la normativa regionale e la normativa comunitaria in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

Per Eaux Valdôtaines

Federico Oriani

L'assegnatario della borsa di ricerca

Mattia Ogliengo

*Per l'Ente ospitante
ARPA Valle d'Aosta*

Giovanni Agnesod

A norma dell'articolo 1341 del codice civile l'assegnatario, previa lettura delle clausole contenute nel presente contratto, dichiara di approvare specificatamente, avendone compreso il tenore, quelle di cui agli articoli : 16 (pubblicazioni); 19 (foro competente).

..... (assegnatario)